

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 100/07/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si tratta di un ricorso presentato dalla sig.ra Ma. Cl., avverso una comunicazione di avvio di procedura di fermo amministrativo di beni mobili per il recupero di un credito IVA 1994.

La procedura di fermo era stata avviata a seguito del mancato pagamento di una cartella esattoriale.

La contribuente riferiva che, avendo altre iscrizioni a ruolo pendenti, aveva deciso di usufruire della definizione agevolata, unitamente agli altri carichi a ruolo ai sensi dell'art. 112 L. 289/02 mediante il versamento del 25% degli importi iscritti a ruolo a suo carico. Aveva versato la prima rata il 16 maggio 2003, con un rata pari all' 80% di quanto dovuto e si era riservata di versare il residuo 20% entro la data del 16 aprile 2004. Successivamente per gravi motivi personali non aveva versato l'importo a saldo. Faceva rilevare che l'ufficio non aveva sgravato la cartella del pagamento già effettuato nel 2003, ma aveva disconosciuto integralmente l'efficacia della sanatoria.

Stando così i fatti Equitalia aveva disposto l'avvio della procedura di fermo amministrativo sui beni mobili della contribuente.

La Ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento pugnato e di conseguenza il riconoscimento dell'avvenuta definizione delle pendenze ex art. 289/02 poiché il residuo pagamento del 20% ancora dovuto era stato effettuato all'atto della notifica dell'atto qui impugnato: a suo dire la giurisprudenza sarebbe costante in questi casi nel ritenere la validità del condono pagato anche solo parzialmente. Chiedeva anche la sospensione cautelare del fermo.

Si costituiva Equitalia che chiedeva di dichiarare inammissibile il ricorso; ne merito di rigettarlo poiché infondato in fatto ed in diritto. Chiariva anche che la cartella era stata emessa per l'intero importo dovuto ab origine poiché nessuno sgravio era stato posto in essere dall'Agenzia delle Entrate competente. Riteneva pertanto di non essere legittimata a stare in giudizio poiché il vizio contestato non era un vizio proprio della cartella e quindi a lei riconducibile.

Si costituiva anche l'Agenzia delle Entrate che ribadita la correttezza del proprio operato chiedeva il rigetto del ricorso. Riteneva infatti che il mancato pagamento della seconda rata della somma relativa al condono avrebbe determinato la decadenza dal beneficio previsto dalla legge richiamata (Circ. 28103, paragrafo 4).

La Commissione accoglieva il ricorso. Dopo aver ritenuto che il ricorso fosse ammissibile lo accoglieva nel merito poiché il mancato o ritardato pagamento di una rata non determina l'inefficacia del condono. L'art. 12 della 289/02 nulla disporrebbe in proposito.

Avendo poi la Ricorrente provveduto ad effettuare versamento ancora dovuto il fermo sarebbe illegittimo. Compensava le spese.

Presenta appello l'Agenzia la quale ritiene che l'art. 12 della L. 289/02 subordini la definizione agevolata al pagamento della seconda rata entro il 16 aprile 2004, mancherebbe infatti nell'art.12 una disposizione analoga a quella degli articoli 7, comma 5, art. 8 comma 3, art. 9 comma 12, art. 15 comma 5 e art. 16 comma 2, che fanno salvi gli effetti del condono anche con pagamento parziale. In quei casi la legge ha espressamente previsto le conseguenze anche del mancato pagamento.

Pertanto il mancato pagamento della rata di condono ai sensi del citato art. 12 fa decadere dal beneficio.

Chiede la riforma della sentenza impugnata con vittoria spese.

Si costituisce la ricorrente appellata, riservandosi di depositare memoria successiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Collegio, presa visione di quanto in atti depositato dalle parti passa all'esame dei fatti di cui è causa.

L'art. 12 della L. 289 del 2002 "Definizione dei carichi di ruolo pregressi" in vigore dal 6 settembre 2003 come modificato dal decreto del 03/09/2003 art. 1 dispone

"1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento: a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo; b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso. - 2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 ottobre 2003, possono appositare atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1 versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 16 aprile 2004. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.....".

La norma non contiene alcun accenno all'eventualità che il pagamento non avvenga o avvenga solo parzialmente, ma non indica particolari conseguenze per il mancato versamento di una delle somme da rateizzare.

La norma sopra riportata, quindi, non prescrive che per accedere alla sanatoria o essere regolarizzati tutti gli omessi versamenti, e nel non prescriverlo ha concesso al contribuente la facoltà di usufruire del provvedimento di clemenza per alcuni dei suoi debiti tributari.

Da tale facoltà e dall'assenza di una specifica previsione di decadenza, consegue che il versamento di una somma diversa da quella indicata nella dichiarazione integrativa non produce la nullità della sanatoria ma si esaurisce in un emendamento della dichiarazione stessa.

A tutto questo non è di ostacolo l'omessa esplicita previsione, anche per il provvedimento di clemenza regolato dall'art. 9 bis citato, del mantenimento dell'efficacia del condono in caso di omesso pagamento, nei termini, di tutte le somme dovute, esplicita previsione contenuta invece in altri articoli della medesima L. 289/02, quali ad esempio il comma 5 dell'art. 7 (riguardante la definizione automatica dei redditi tramite autoliquidazione), il comma 3 dell'art. 8 (riguardante l'integrazione degli imponibili degli anni progressi), il comma 5 dell'art. 15 (riguardante la definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione) ed il comma 2 dell'art. 16 (relativo alla chiusura delle liti fiscali pendenti). Tutte le menzionate norme prevedono infatti espressamente che: "L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì

dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali

Queste sanatorie, infatti, considerate di tipo "premiale" - in quanto riconoscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere che il suo rapporto giuridico tributario sia sottoposto ad un accertamento straordinario, cioè, secondo regole diverse da quelle ordinarie - attribuiscono alla dichiarazione integrativa natura di atto volontario, frutto di scelta e di autodeterminazione, i cui effetti sono sanciti dalla legge in modo univoco. L'espressa previsione del mantenimento dell'efficacia della dichiarazione integrativa riguardante questo tipo di sanatorie, anche se non accompagnata dall'integrale pagamento delle somme dovute, quindi, si ricollega alla necessità di lasciare inalterato il tipo di accertamento straordinario scelto dal contribuente con detta dichiarazione integrativa i cui effetti non possono essere modificati dal carente versamento di quanto per esso stabilito.

Una simile necessità non sussiste nel caso, quale quello qui in esame, di sanatoria ,c.d. "clemenziale" che, basandosi sul presupposto di un illecito tributario, elimina o riduce le sanzioni e, a determinate condizioni, concede modalità di favore per il loro pagamento, ma senza prevedere, come logica vuole, alcuna forma di accertamento tributario straordinario. In questo caso, infatti, non vi è la possibilità di modificare il tipo di sanatoria alla quale il contribuente ha aderito per cui il pagamento di somme inferiori a quelle indicate nella dichiarazione integrativa, non essendo espressamente indicata dalla legge come causa di decadenza, non produce l'effetto di modificare la scelta operata.

D'altro canto la dichiarazione integrativa contemplata nella norma è stata prevista per consentire all'ufficio, individuati gli omessi versamenti per i quali è stata chiesta la sanatoria, la sospensione delle operazioni di recupero del credito e della comminazione delle sanzioni. Questa finalità non viene in alcun modo frustrata dal versamento di una somma inferiore a quella risultante dalla dichiarazione integrativa.

Va sottolineato che nel sistema della legge n. 289/2002 costituisce principio generale che il "condono" si perfezioni con il versamento della sola prima rata.

La norma in esame non prevede sanzioni in di mancanza di rispetto del termine di pagamento della seconda rata a differenza, che per la prima posta a condizione di decadenza. Pertanto in materia di condono ex art. 12, comma 2, della legge 27/12/2002 n. 289, c.d. "rottamazione dei ruoli", per il perfezionamento dell'agevolazione è sufficiente che il contribuente dichiari di volersi avvalere del beneficio e versi entro il termine stabilito almeno l'80% del 25% dell'importo iscritto a ruolo, a nulla rilevando che il residuo pagamento rateale dell'importo dovuto sia stato effettuato in ritardo. Invero, l'unico termine di decadenza posto dalla norma è soltanto quello relativo al pagamento della prima rata, restando escluso dalla decadenza l'eventuale tardivo pagamento della seconda rata.

La sentenza impugnata va pertanto confermata e va respinto l'appello dell'ufficio.

Quanto alle spese il Collegio, considerata la peculiarità della fattispecie e l'oggetto - condono - della stessa ritiene vadano dichiarate compensate e

PQM

La commissione l'appello respinge l'appello dell'Agenzia. Spese compensate.